



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO CROTONE

ORDINANZA N° 01 / 2013

Il capo del Circondario Marittimo e comandante del porto di Crotone

VISTO: il Decreto Ministeriale 2 marzo 2012 concernente "Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione delle aree sensibili nel mare territoriale" e, in particolare, le disposizioni concernenti la tutela delle aree marine protette, istituite ai sensi delle leggi 31.12.1982, n.979 e 6 dicembre 1991, n.394;

VISTO: il Decreto Interministeriale del 23 dicembre 1991 relativo all'istituzione dell'Area Marina Protetta (A.M.P.) "Capo Rizzuto", come modificato dal D.M. 19 febbraio 2002, nonché il relativo Regolamento di attuazione (D.M. 26 maggio 2009 pubblicato sulla G.U. n.157 del 9 luglio 2009);

RILEVATO CHE: lo specchio acqueo prospiciente la località Barco Vercillo del Comune di Isola Capo Rizzuto, tradizionalmente utilizzato dalle navi quale area di ridosso in caso di avverse condizioni meteo marine, ricade all'interno della fascia che si estende per 2 (due) miglia marine dal perimetro esterno dell'A.M.P. "Capo Rizzuto";

CONSIDERATO CHE: il citato decreto ministeriale, all'articolo 1 – comma 1, riconosce all'Autorità Marittima, per ragioni attinenti alla sicurezza della navigazione, la potestà di derogare ai divieti di navigazione sanciti nello stesso comma in relazione alla tipologia dei traffici o alle caratteristiche morfologiche del territorio;

RITENUTO: necessario ed opportuno consentire la possibilità di ancoraggio nel tratto di mare in questione, sebbene ricadente nella fascia di rispetto delle due miglia dall'area marina protetta di cui sopra, in quanto la particolare conformazione morfologica del territorio, la profondità ed il tipo di fondale rendono il suddetto specchio acqueo, protetto da forti venti predominanti, provenienti dal I e IV quadrante, l'unica area di ridosso per le navi in transito in zona;

ACQUISISTO: il parere del Capo Pilota della Corporazione piloti del porto di Crotone;

VISTO il dispaccio n. 82/084929/II in data 10 dicembre 2001 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Trasposizione sulle carte nautiche delle ordinanze emesse dagli Uffici Marittimi";

VISTO il Dispaccio n. 28629 in data 27 marzo 2012 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Direttive sulle modalità di applicazione del Decreto Interministeriale in data 02 marzo 2012 – Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale";

VISTO il Dispaccio n. 10.01/39801 in data 30 aprile 2012 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Articolo 1 del Decreto Interministeriale 2 marzo 2012 n. 79";

- VISTA la nota prot. n. CRRP/RDN / 07942 in data 26.10.2012 con cui l'Istituto Idrografico della Marina di Genova ha espresso parere favorevole per gli aspetti tecnico cartografici di competenza;
- VISTI gli articoli 2, 16 e 17 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO il D.P.R. 435 in data 8 novembre 1991 "Approvazione del Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
- VISTO Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.196 "Attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale";
- VISTA la legge n.1085 del 27.12.1977 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare" (COLREG 1972);
- VISTA la propria ordinanza n. 25/97 in data 31.07.97 "Disciplina della navigazione e del traffico nella rada e nel porto di Crotone";

RENDE NOTO CHE

1. il decreto in data 2 marzo 2012 adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U.R.I. n. 56 del 07.03.12 – serie generale), ha vietato la navigazione, l'ancoraggio e la sosta alle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali marini e costieri, istituiti ai sensi della legge 31 dicembre 1982 n. 979 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, lasciando facoltà al capo del circondario marittimo di derogare ai suddetti limiti per ragioni attinenti alla sicurezza della navigazione in relazione alla tipologia dei traffici o alle caratteristiche morfologiche del territorio;
2. il tratto di mare antistante località Barco Vercillo del Comune di Isola Capo Rizzuto, più precisamente delimitato dalle coordinate di indicate nell'articolo 1, viene tradizionalmente utilizzato quale punto di ancoraggio delle navi in caso di avverse condizioni meteorologiche, per causa di forza maggiore, stato di necessità, ovvero per eseguire un ordine dell'autorità.

ORDINA

Articolo 1

1. In deroga a quanto disposto con l'articolo 1 del decreto ministeriale 02 marzo 2012, nel tratto di mare antistante località Barco Vercillo del Comune di Isola Capo Rizzuto, più precisamente delimitato dalle coordinate (Datum di riferimento: BESSEL DATUM)

A.	LAT. 38°55,30'N	LONG. 016°55,00'E;
B.	LAT. 38°55,70'N	LONG. 016°57,90'E;
C.	LAT. 38°54,20'N	LONG. 016°56,50'E;
D.	LAT. 38°53,80'N	LONG. 016°53,60'E;

previa autorizzazione della Capitaneria di porto di Crotone da richiedersi via radio VHF, è consentita la navigazione e/o l'ancoraggio delle navi in caso di avverse condizioni meteorologiche, per causa di forza maggiore, in stato di necessità, ovvero per eseguire

un ordine dell'autorità.

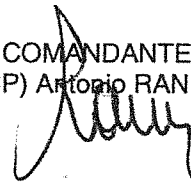
2. Il punto di fonda una volta raggiunto deve essere comunicato a mezzo VHF (canale 16) alla Capitaneria di porto di Crotone.
3. Durante la sosta, le navi devono mantenere un regolare turno di guardia al fine di assicurare una rapida manovra dell'unità a richiesta dell'autorità marittima o qualora necessario.
4. Le navi alla fonda nel tratto di mare sopra indicato devono effettuare ascolto continuo sul canale 16 VHF, e devono informare la capitaneria di porto di Crotone su qualsiasi evento che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e/o costituire un pericolo per l'ambiente marino.

Articolo 2

1. La presente ordinanza entra in vigore dal 01 febbraio 2013 ed abroga ogni altra pregressa disposizione dell'Autorità Marittima con essa incompatibile.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza di cui si dispone la pubblicazione mediante affissione all'Albo d'Ufficio, nonché sul sito web www.crotone.guardiacostiera.it.
3. I contravventori alle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno perseguiti a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero più grave reato e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento.

Crotone, 23/01/2013

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Antonio RANIERI



AREA IN CUI È CONSENTITA
LA NAVIGAZIONE E/O
L'ANCORAGGIO IN DEROGA
ALL'ART. 4 DEL DECRETO
02.03.2012

PERIMETRO ESTERNO DELL'ART.
DI CORTA FISSATO

APPLICAZIONE DELL'ART. 4
DEL DECRETO 02.03.2012

